

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ricorso proposto il 13 settembre 2011 — ZZ/FRONTEX

(Causa F-87/11)

(2011/C 347/83)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. A. Pappas)

Convenuto: Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (FRONTEX)

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione di non rinnovare il contratto di agente temporaneo del ricorrente.

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del direttore esecutivo della FRONTEX 16 dicembre 2010;
- condannare l'Agenzia alle spese.

Ricorso proposto il 16 settembre 2011 — ZZ/Commissione

(Causa F-88/11)

(2011/C 347/84)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. R. Rata)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione della giuria di non includere il ricorrente nell'elenco di riserva del concorso generale EPSO/AD/148/09-RO- Amministratori — Diritto (AD 5)

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione di rivalutazione della giuria 9 novembre 2010, recante conferma della sua decisione 14 luglio 2010 di non includere il ricorrente nell'elenco di riserva del concorso generale EPSO/AD/148/09-RO;

— annullare la decisione della Commissione europea 16 giugno 2011 recante rigetto del reclamo amministrativo proposto dal ricorrente il 7 febbraio 2011;

— modificare l'elenco di riserva del concorso generale EPSO/AD/148/09-RO- Amministratori — Diritto, in modo da includere il nome del ricorrente o, in alternativa, ordinare la pubblicazione di un nuovo elenco di riserva contenente il nome del ricorrente;

— ordinare il risarcimento del danno morale subito dal ricorrente, già valutato ex aequo e bono a EUR 7 000;

— condannare la Commissione alle spese.

Ricorso proposto il 18 settembre 2011 — ZZ/Comitato delle Regioni

(Causa F-89/11)

(2011/C 347/85)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: N. Lhoëst, avvocato)

Convenuto: Comitato delle Regioni

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione del Comitato delle Regioni recante rigetto della domanda del ricorrente, presentata a norma dell'art. 90, n. 1, dello Statuto e diretta ad ottenere il risarcimento del danno morale e materiale che esso asserisce di aver subito nell'ambito di un procedimento amministrativo e disciplinare.

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione del Comitato delle Regioni 12 novembre 2010, n. 0352, recante rigetto della domanda del ricorrente, depositata il 14 luglio 2010 in base all'art. 90, n. 1, dello Statuto e diretta ad ottenere il risarcimento del danno morale e materiale, subito nell'ambito di un procedimento amministrativo e disciplinare;

— nei limiti del necessario, annullare la decisione esplicita del Comitato delle Regioni 31 maggio 2011, recante rigetto del reclamo che il ricorrente ha depositato a norma dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, il 10 febbraio 2011;

— condannare il Comitato delle Regioni a pagare al ricorrente la somma di EUR 15 000 a titolo di risarcimento per il danno morale subito a causa dell'eccessiva durata dei procedimenti amministrativo e disciplinare avviati nei suoi confronti;

- condannare il Comitato delle Regioni a pagare al ricorrente la somma di EUR 15 000 a titolo di risarcimento del danno morale subito a causa degli errori e delle negligenze commesse dal Comitato delle Regioni nello svolgimento delle diverse procedure amministrativa e disciplinare;
- condannare il Comitato delle Regioni a pagare al ricorrente la somma di EUR 41 888,68 a titolo di risarcimento del danno materiale subito a causa del suo pensionamento forzato e anticipato;
- condannare il Comitato delle Regioni a pagare gli interessi moratori sugli importi suddetti al tasso della Banca Centrale Europea, maggiorato di 2 punti;
- condannare il Comitato delle Regioni alle spese.

—————

Ricorso proposto il 23 settembre 2011 — ZZ/Comitato economico e sociale europeo

(Causa F-92/11)

(2011/C 347/86)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ed É. Marchal, avvocati)

Convenuta: Comitato economico e sociale europeo

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione del CESE che rifiuta la domanda della ricorrente diretta ad ottenere il riconoscimento degli errori commessi nei suoi riguardi relativi al difetto di assistenza e alla violazione del dovere di sollecitudine e, inoltre, diretta ad ottenere l'adozione di misure atte ad accertare pubblicamente i suoi meriti e competenze, nonché domanda di risarcimento danni.

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione del segretario generale del comitato economico e sociale europeo (AIPN/CESE) 14 giugno 2011, di respingere il reclamo presentato dalla ricorrente e diretto al riconoscimento degli errori commessi nei suoi confronti per difetto di assistenza e violazione del dovere di sollecitudine, e, inoltre, diretto all'adozione di misure idonee ad accertare pubblicamente i suoi meriti e le sue competenze professionali e, in particolare, la sua idoneità alla direzione di un'unità amministrativa e alla gestione delle sue risorse umane e finanziarie;
- condannare il CESE al pagamento dell'importo di EUR 15 000 per il danno morale derivante dalla violazione del dovere di sollecitudine dell'AIPN;
- condannare il CESE alle spese.

Ricorso proposto il 23 settembre 2011 — ZZ/Commissione

(Causa F-93/11)

(2011/C 347/87)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: S. Rodrigues e A. Blot, avocats)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione adottata dal Presidente della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AST/111/10 — Segretari (AST 1) di non ammettere il ricorrente alle prove di valutazione.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione adottata il 15 giugno 2011 con cui si nega al ricorrente il diritto di partecipare alle prove di valutazione del concorso EPSO/AST/111/10 — Segretari di grado AST 1;
- di conseguenza, dichiarare che occorre reintegrare il ricorrente nella procedura di assunzione posta in essere mediante detto concorso, ove necessario organizzando nuove prove di valutazione;
- invitare, comunque, EPSO a fornire le informazioni in suo possesso riguardanti i risultati ottenuti da tutti i candidati al test d);
- in subordine, nel caso in cui non venisse accolta la domanda principale, quod non, versare al ricorrente una somma fissata provvisoriamente ed ex aequo et bono a EUR 50 000;
- ad ogni modo, versare al ricorrente una somma fissata provvisoriamente ed ex aequo et bono a EUR 50 000, quale risarcimento del danno morale.

—————

Ricorso proposto il 28 settembre 2011 — ZZ/BEI

(Causa F-95/11)

(2011/C 347/88)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. N. Thieltgen)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti